

 Atto di Consiglio	<h2 style="color: green;">Patrimonio</h2>	P.G. N.: 219700/2013 N. O.d.G.: 427/2013 Data Seduta Giunta : 10/09/2013 Data Seduta Consiglio : 30/09/2013 <input type="checkbox"/> Richiesta IE
Oggetto: APPROVAZIONE DELL 'ACCORPAMENTO DEGLI ATEM BOLOGNA 1 E BOLOGNA 2 CON CONSEGUENTE DELEGA DELLE FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE AL COMUNE DI BOLOGNA ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE . INDIVIDUAZIONE DEL CONSORZIO DI DIRITTO PUBBLICO CON .AMI DI IMOLA QUALE DELEGATO AD OPERARE QUALE STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE APPALTANTE E CONTROPARTE CONTRATTUALE NEL CONTRATTO DI SERVIZIO		
- Delibera di Consiglio -		

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 164/2000 e s.m.i., il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere ed il successivo affidamento del servizio di distribuzione gas naturale da affidarsi esclusivamente mediante GARA per periodi non superiori a 12 anni;
- l'Art. 46-bis del D.L. 01/10/07, n. 159, convertito con modificazioni in Legge del 29/11/07, n. 222, successivamente modificato dall'Art. 2, comma 175 della Legge 24/12/07, n. 244, prevede che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATeM);
- il DM 19/01/2011, sulla determinazione degli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale, e il DM 18/10/2011, sulla determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale, hanno individuato gli Ambiti Territoriali Minimi (ATeM) e i Comuni appartenenti a ciascun Ambito; tra questi vengono riportati l'ATeM denominato "Bologna 1 - Città ed impianto di Bologna ", comprendente il Comune di Bologna ed altri 18 Comuni e l'ATeM denominato "Bologna 2 - Provincia", comprendente il Comune di

Imola ed altri 39 Comuni;

- ▮ per quanto riguarda l'Ambito Bologna 1, l'Art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 prevede che i Comuni dell'ambito demandino al Comune Capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante;
- ▮ per quanto riguarda l'Ambito Bologna 2, ricorrendo la fattispecie che il Comune Capoluogo di Provincia non appartiene all'ambito, l'Art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011 prevede che i Comuni individuino un Comune capofila, o la Provincia o altro soggetto già istituito quale una società di patrimonio delle reti al quale demandare il ruolo di Stazione Appaltante;
- ▮ i Sindaci appartenenti all'ATeM Bologna 1 e all'ATeM Bologna 2 nell'incontro del 19 luglio 2012 hanno convenuto sull'opportunità di accorpamento fra i due ambiti territoriali per pervenire ad una GARA UNICA, individuando come capofila il Comune di Bologna;
- ▮ nel medesimo incontro i Sindaci hanno riconosciuto il CON.AMI, Consorzio di 23 Comuni di cui 16 facenti capo agli ATeM BO1 e BO2 quale rappresentante degli stessi. Il CON.AMI è un Ente Pubblico Locale, già costituito ed operativo ai sensi dell'Art. 31 e Art. 2 comma 2 e Art. 114 del TUEL 267/2000, e, in ragione di ciò, può essere a buon diritto equiparato alla funzionalità degli enti locali territoriali. Esso ha, da sempre, sviluppato competenze nei servizi pubblici e nella gestione delle reti e pertanto dispone di conoscenze tecniche in grado di svolgere parte rilevante delle attività necessarie per l'espletamento della gara;

Per quanto sopra detto, all'interno della Stazione Appaltante e degli enti che, in senso lato, ne fanno parte, sono disponibili competenze tecniche specialistiche che rendono opportuno l'utilizzo di dette risorse, prima di fare ricorso al mercato, nel rispetto del principio generale previsto dal codice dei contratti D.Lg. 163/06.

- ▮ successivamente i Sindaci appartenenti all'ATeM Bologna 1 e all'ATeM Bologna 2, nell'incontro del 06 dicembre 2012, hanno disposto la costituzione di una "cabina di regia" composta da un gruppo tecnico e da un gruppo politico finalizzato all'approfondimento della fattibilità dell'accorpamento suddetto prendendo atto della disponibilità di CON.AMI di Imola a predisporre bozze di istruttorie e di atti amministrativi per deliberare l'unificazione dei due ambiti;

- ▮ nei successivi incontri avvenuti in data 14 gennaio 2013, 31 gennaio 2013 e 21 febbraio 2013 sono stati individuati i componenti della “cabina di regia” ed è stata espressa la necessità di delegare il Comune di Bologna quale Stazione Appaltante e di individuare una Struttura Tecnica di Supporto agli uffici tecnici dei Comuni con competenze specifiche per le loro attività ;
- ▮ nel frattempo, i Comuni dell’Atem Bologna 1- Città e Impianto di Bologna hanno assunto gli atti di competenza nelle date riportate a fianco di ciascun atto nell’ALLEGATO 1 della presente delibera, a seguito dell’avvio della procedura prevista dal comma 2 dell’art.2 del d.m. 226/2011 in data 19.7.2012 e quindi in tempo utile rispetto ai termini per detto adempimento previsti dal medesimo art. 2;
- ▮ i Comuni dei due ATeM hanno assunto atti che esprimono “*parere favorevole all'accorpamento, qualora possibile, degli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento della gara di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale “Bologna 1- Città ed impianto” e “Bologna 2- Provincia”, tra loro limitrofi e confinanti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18 del D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito dalla Legge 135/2012 istitutivo della Città metropolitana di Bologna”*;
- ▮ la deliberazione dell’AEEG 407/2012/R/GAS, che regola la determinazione del valore del corrispettivo *una tantum* da erogare agli ambiti, definiva detto valore, nel caso di accorpamento di ambiti, solo per quelli con meno di 100.000 PdR (punti di riconsegna), senza precisare cosa sarebbe accaduto nel caso di accorpamenti che superassero i 100.000 PdR;
- ▮ l’insieme dei due ATeM BO1 e BO2 assomma complessivamente 466.832 PdR (dato ottenuto dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico);
- ▮ in data 30 maggio 2013 è stata pubblicata la deliberazione dell’AEEG 230/2013/R/GAS da cui si evince che il corrispettivo *una tantum* che compete all'ambito derivante dall'accorpamento è di Euro 900.000,00 (novecentomila);
- ▮ tale importo è stato confrontato con i costi presunti che dovranno essere sostenuti in relazione alle attività da svolgere che sono state così ripartite :
 - a) 500.000 Euro (cinquecentomila) per:
 1. attività tecniche ed istruttorie, consistenti in acquisizione dei dati, loro analisi, valutazione delle reti in rapporto alla proprietà, alla consistenza, allo stato di conservazione, definizione degli

- elementi programmatici di sviluppo del territorio di ciascun Comune nel periodo di durata dell'affidamento;
2. valutazione del Valore di Rimborso delle reti al Gestore uscente, per la parte di proprietà, alla luce di quanto previsto dall'Art.5 del D.M. 226/2011 e degli oneri da riconoscere ai proprietari degli impianti ai sensi dell'Art. 8, comma 4 del citato decreto;
 3. redazione delle linee guida del piano di sviluppo da porre a base di gara;

b) 400.000 Euro (quattrocentomila) per:

4. predisposizione del bando di gara compreso l'eventuale ricorso ad advisor tecnici/e giuridico amministrativi;
5. individuazione e costituzione della Commissione di Gara .

- ▮ le attività di cui alla lettera a), per un importo complessivo stimato di circa 500.000 Euro, sono di competenza dei Comuni e della Struttura Tecnica di Supporto ai Comuni;
- ▮ le attività di cui alla lettera b), dell'importo presunto di Euro 400.000,00, sono di competenza della Stazione Appaltante ;
- ▮ per quanto detto sopra, i costi delle attività previste sono compatibili con il valore del corrispettivo *una tantum* definito dalla delibera dell'AEEG 230/2013 e quindi l'accorpamento dei due ambiti è economicamente sostenibile ;
- ▮ nel successivo incontro avvenuto in data 24 luglio 2013 è stata condivisa la bozza di convenzione dal titolo "Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio" ed è stato individuato il CON.AMI quale Controparte Contrattuale del contratto di servizio ;
- ▮ il corrispettivo alla Controparte Contrattuale è definito dall'Art. 8 comma 2 del DM 226/11 come meglio specificato nella convenzione ;

Preso atto che:

- ▮ oltre a quanto espresso negli incontri tra i Sindaci avvenuti nelle date citate in premessa, all'interno della cabina di regia, in qualità di referente tecnico, è

presente il Consorzio CON.AMI di Imola, Consorzio Pubblico costituito dal Comune di Imola ed altri 22 Comuni, rappresentante 15 Comuni facenti capo ad ATeM BO 2 (Imola, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Medicina, Mordano, Bagnara di Romagna, Casola Valsenio, Massa Lombarda, Riolo Terme, Palazzuolo sul Senio) ed un Comune facente capo all'ATeM BO 1 (Firenzuola), che per questi è e si qualifica come modulo organizzativo degli Enti Locali per l'esercizio in forma congiunta di funzioni di interesse comune inerente al servizio in questione;

- ▮ il Consorzio Pubblico CON.AMI ha le competenze tecniche specifiche per il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto e Controparte Contrattuale;

Rilevato che:

- ▮ ai fini dell'accorpamento è necessario che i Comuni facenti parte dell'Ambito Bologna 1 e Ambito Bologna 2 demandino al Comune di Bologna il ruolo di Stazione Appaltante della GARA UNICA e che sia adottata apposita Convenzione ex Art. 30 del TUEL che regoli i rapporti fra i Comuni e che espliciti le deleghe conferite, le forme di consultazione, le maggioranze di voto, la modalità di ripartizione dei rimborsi;
- ▮ i molteplici e complessi adempimenti da sviluppare da parte degli Enti Pubblici coinvolti, che incideranno fortemente sull'assetto economico e sociale dei territori, rendono necessaria l'identificazione di una Struttura Tecnica di Supporto integrata;
- ▮ tale struttura, -i cui costi saranno rimborsati dal gestore aggiudicatario della GARA, mediante corresponsione di quota parte dell' *una tantum*- è stata individuata nel Consorzio Pubblico CON.AMI di Imola che dovrà essere delegato, con la convenzione sopradetta, da tutti i Comuni degli ATeM Bologna 1 e Bologna 2 alla funzione di Struttura Tecnica di Supporto e Controparte Contrattuale;
- ▮ per potere concludere le attività necessarie all'espletamento della gara, il Comune di Bologna dovrà essere delegato, con la convenzione sopradetta, al conferimento di incarichi professionali specialistici e dovrà provvedere al finanziamento delle somme necessarie per le attività elencate in premessa,

che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione della quota dell'*una tantum*;

- il Comune di Bologna dovrà essere delegato, inoltre, con la convenzione, alla nomina della Commissione di Gara provvedendo al finanziamento delle somme necessarie che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione della quota dell'*una tantum*;
- è opportuno siano ulteriormente definite le funzioni della “Cabina di Regia”, fino ad oggi partecipata in maniera volontaria, individuando un numero di componenti, le modalità di convocazione e le competenze, formalizzando la costituzione di un Comitato Guida con compiti di vigilanza e controllo delle attività della Stazione Appaltante e della Struttura Tecnica di Supporto da specificarsi nella Convenzione ex Art. 30 del TUEL;

Rilevato, infine, che

- l’Art. 2 comma 4 del D.M. del 19/01/2011 riserva alla facoltà degli Enti Locali l’accorpamento di più ambiti territoriali limitrofi per lo svolgimento della GARA UNICA;
- l’unificazione dei due ambiti è motivata, oltre che dalla volontà di garantire maggiori economie di scala, sia nella fase di svolgimento della gara, che nell’erogazione del servizio stesso, anche da un aumento dell’efficienza operativa nell’espletamento del compito istituzionale integrato di indirizzo e controllo reale del servizio di distribuzione gas naturale nei territori di BO1 e BO2 con attenzione alle politiche sociali ed alle nuove tecnologie ;
- a tal fine, nell’interesse della comunità che essi stessi rappresentano, è opportuno sia istituita una formale cooperazione tra Enti Pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di Servizio Pubblico comune a questi ultimi;
- permane l'attualità dell'accorpamento degli ambiti interessati su base metropolitana, un obiettivo orientato alla erogazione del servizio in termini di unitarietà ed efficienza caratterizzato dall'esercizio coordinato di funzioni;

Dato atto

- che, ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, sono stati acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine

alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Patrimonio e dal Responsabile del Settore Finanza e Bilancio ;

Sentite le Commissioni Consiliari competenti;

Su proposta del Settore Patrimonio, congiuntamente al Dipartimento Cura e Qualità del Territorio;

DELIBERA

di stabilire quanto segue:

- ▣ le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;
- ▣ gli Ambiti Territoriali Minimi per lo svolgimento della gara e l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale “Bologna 1 - Città ed impianto di Bologna” e “Bologna 2 - Provincia”, tra loro limitrofi e confinanti, sono accorpati anche in relazione a quanto previsto dall’Art. 2 comma 4 del D.M. del 19/01/2011, dall’Art. 18 del D.L. n. 95 del 6/07/2012, convertito nella Legge n. 135 del 07/08/2012, che ha istituito la Città Metropolitana di Bologna, e dalle delibere dell’AEEG 407/2012/R/GAS e 230/2013/R/GAS;
- ▣ sugli Ambiti accorpati sarà svolta una GARA UNICA per l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale ;
- ▣ a norma dell’Art. 2, comma 1 del D.M. 226/11, che il ruolo di Stazione Appaltante sia ricoperto dal Comune di Bologna, che opera in luogo e per conto dei Comuni degli ATEM Bologna 1 e Bologna 2 ai sensi dell’Art. 2, comma 4 del D.M 226/11;
- ▣ il Comune di Bologna individua, nell'ambito delle competenze rappresentate tra i referenti tecnici componenti la “cabina di regia” costituita come detto in premessa, il Consorzio di diritto pubblico CON.AMI di Imola quale Ente Pubblico Locale, già costituito ed operativo ai sensi dell’Art. 31 e Art. 2, comma 2 e Art. 114 del TUEL 267/2000, cui è delegato il ruolo di Struttura Tecnica di Supporto nella fase di gara e di Controparte Contrattuale nella fase di attuazione del Servizio;
- ▣ viene approvata apposita Convenzione ex art. 30 del TUEL 267/2000

“Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio” regolante i rapporti fra i Comuni Concedenti, la Stazione Appaltante e la Struttura Tecnica di Supporto, la quale ha già preso atto dei contenuti convenzionali e si è impegnata a sottoscriverli come da comunicazione PG 217753 del 05/09/2013, agli atti della stazione appaltante, e che prevede modalità di nomina, tempi, rimborsi del Comitato Guida e dei Comuni Concedenti, con compiti di vigilanza e controllo delle attività allegata alla presente che diviene parte integrante del presente atto ;

- ▣ il Comune di Bologna è delegato, nel caso ciò si renda necessario, al conferimento di incarichi professionali specialistici, provvedendo al finanziamento delle somme necessarie, per le attività elencate in premessa, che saranno rimborsate dal Gestore aggiudicatario della gara, mediante corresponsione di quota dell'una tantum;
- ▣ il Comune di Bologna è delegato alla nomina della Commissione di Gara di cui all’Art. 11 del D.M. 226/11, secondo le modalità contenute nella “Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del contratto di servizio” ;
- ▣ le deleghe previste dalla presente Delibera comportano l'esercizio esclusivo dei compiti e delle funzioni delegate da parte dell'Ente delegato, ivi compresa l'adozione di ogni occorrente decisione, senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi deleganti del Comune di Bologna e con divieto di ogni duplicazione di attività ;
- ▣ i costi di svolgimento delle attività delegate al Comune di Bologna e al CON.AMI sono determinati secondo la “Convenzione tra i Comuni ATEM Bologna 1 e Bologna 2 per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e successiva gestione del Contratto di Servizio” allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale .

La Direttrice del Settore
Raffaela Bruni

Dafalekany

Documenti allegati (parte integrante):



DELIBERE ALLEGATO 1.pdf



Convenzione GARA GAS art. 30 DL 267_00 _DEFINITIVA.pdf

Documenti in atti :